

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

CER TERRE DEL TIEPOLO



L'anno duemila ventiquattro, nel giorno 9 del mese di luglio, in Scorzè (Ve), via Ferrari n. 15, sono presenti:

MICHELE MOGNO, nato a Noale (VE) il 2 gennaio 1966, residente a Scorzè (VE) via Torino n. 43, codice fiscale MGN MHL 66A02 F904Q;

PAOLO MOGNO, nato a Noale (VE) il 29 luglio 1963, residente in Noale (VE) Via Pontecasino n. 8, codice fiscale MGNPLA63L29F904N;

ANDREA BRAGATO nato a Venezia il 15 maggio 1982, residente a Noale (Ve) via Artiglieri d'Italia 5 int. 2, codice fiscale BRG NDR 82E15L736D;

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE TERRE DEL TIEPOLO".

I sottoscritti con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE TERRE DEL TIEPOLO.

I sottoscritti

convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1

I componenti dichiarano di voler costituire, come effettivamente costituiscono, una Associazione che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta che non persegue scopi di lucro, ed è regolata dalle norme del Codice civile e delle leggi speciali alla stessa relativa, denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE TERRE DEL TIEPOLO", che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di "CER TERRE DEL TIEPOLO", disgiuntamente o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in Scorzè (Ve), via Ferrari n. 15.

Articolo 2

L'organizzazione e il funzionamento della "CER TERRE DEL TIEPOLO" sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di n. 19 (diciannove) articoli, e che, approvato dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per legge.

Articolo 3

L'Associazione ha sede in Comune di Scorzè (Ve), via Ferrari n. 15.

La durata dell'Associazione, salvo quanto il caso di scioglimento, è a tempo indeterminato.

Articolo 4

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha come scopo di svolgere l'attività di "Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

La Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché previste dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti ulteriori attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) promozione dell'attività dell'Associazione;
- e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, neppure indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

La Associazione, in persona del suo legale rappresentante, è individuata quale "referente" responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative. La CER può demandare il proprio ruolo di referente a un soggetto terzo che soddisfi i requisiti di legge.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6

Il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto dell'associazione, viene nominato con un unico componente:

MICHELE MOGNO, nato a Noale (VE) il 2 gennaio 1966, residente a Scorzè (VE) via Torino n. 43, codice fiscale MGN MHL 66A02 F904Q

I componenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "CER TERRE DEL TIEPOLO", Michele Mogno, affinché convochi, entro 120 giorni, l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.




Articolo 7


Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, così come emendato dal D. Lgs. 101/2018 che ha preso atto dell'entrata in vigore del regolamento EU 2016/679 e di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione.

Michele Mogno



Paolo Mogno



Andrea Bragato



Registrato a Padova il 16/7/24
al N° 2995 Serie 3
costi € 200,00
LIQUIDATI € DUE CENTO / 00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso



Allegato A – Atto costitutivo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE TERRE DEL TIEPOLO»

Denominazione - Sede - Statuto - Scopo

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata: «COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE TERRE DEL TIEPOLO».

Art. 2

L'Associazione ha sede in Comune di Scorzè (Ve), via Ferrari n. 15.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 18, è a tempo indeterminato.

Art. 3

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Per la disciplina di particolari aspetti organizzativi, Il Consiglio Direttivo può sottoporre alla approvazione dell'Assemblea un "Regolamento di esecuzione".

Art. 4

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha come scopo di svolgere l'attività di "Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".


L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

La Associazione è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché previste dalle successive norme attuative di ARERA e del GSE.

L'Associazione potrà svolgere le seguenti ulteriori attività, sia direttamente che mediante terzi:

a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;



Comune di Scorzè (Ve)

b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

d) promozione dell'attività dell'Associazione;

e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, neppure indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

La Associazione, in persona del suo legale rappresentante, è individuata quale "referente" responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative. La CER può demandare il proprio ruolo di referente a un soggetto terzo che soddisfi i requisiti di legge.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- c) da eventuali fondi di riserva;
- d) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati;
- e) l'importo della tariffa premio eccedentario.

Art. 6

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Associati

Art. 7

Gli Associati devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- partecipare volontariamente all'Associazione;
- rientrare in una di queste categorie: persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui



sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;

- essere titolari di punti di connessione ubicati nel perimetro di una delle cabine primarie che l'Associazione ha comunicato al GSE;

- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

- non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.

La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;

- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;

- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

- a partecipare alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

È fatto divieto di prevedere quote associativa a carico degli Associati.

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Art. 8

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione dell'Associato, salva la ratifica dell'Assemblea.

La qualità di Associato si perde per decesso, recesso ed esclusione nei casi sopra indicati.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'Associato, sempre a seguito di delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Gli Associati possono recedere dalla Associazione in ogni momento dandone comunicazione via posta elettronica, senza costo a loro carico.

Organi e amministrazione

Art. 9

Gli organi della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE TERRE DEL TIEPOLO sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la fusione, scissione e lo scioglimento e trasformazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Nel caso non si raggiunga il quorum l'assemblea verrà convocata in terza convocazione e sarà valida qualsiasi sia il numero dei presenti con voto a maggioranza dei presenti.

L'assemblea è valida anche con presenza in collegamento audio/video purché sia possibile identificare il soggetto collegato.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tutti gli Associati al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Art. 11

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione;
- approva, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio, salva la possibilità di prorogarla di 60 giorni in caso esigenze relative alla struttura e/o l'oggetto dell'attività;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;



- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche associative venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Direttivo o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.

Art. 12

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano del Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda e terza convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni a cui partecipino di persona, o siano rappresentati per delega, tutti gli Associati.

Art. 13

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti a libro associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun Associato esprime un solo voto.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

I componenti del Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, viene conservato presso la sede dell'Associazione e rimane in libera visione per tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Ciascun Associato può rappresentare in Assemblea al massimo due Associati. La delega deve essere redatta in forma scritta.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto in un numero dispari di membri scelti tra gli Associati.

Potrà essere modificata la sede senza modifica dello statuto se ciò avviene in un domicilio situato nel comune di prima appartenenza.

I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione andrà poi confermato dall'Assemblea da convocarsi entro 120 giorni.

Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, se lo ritiene, un Presidente, un Vicepresidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vicepresidente, se eletto, è quello di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, qualora non venga eletto tale funzione verrà svolta dal consigliere più anziano. Funzione del Tesoriere è di provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con avviso contenente l'ordine del giorno e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Art. 17

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Resta fermo che l'importo della tariffa premio eccedentario andrà utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Scioglimento

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 10; se necessario l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Norme generali

Art. 19

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

